



# Statuto de "Il Pettirosso"

## *Articolo 1*

È costituita l'Associazione "Il Pettirosso". Essa ha sede in Venticano, via Tremoli 1.

## *Articolo 2*

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha lo scopo di propagandare, promuovere e salvaguardare le tradizioni, le località e le bellezze artistiche e naturali, nonché di organizzare manifestazioni culturali, sportive e sociali, nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano.

## *Articolo 3*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o comunque pervenuti da privati od enti, dalle contribuzioni o donazioni dei Soci, privati ed enti. Il Consiglio d'Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuare all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale d'iscrizione della stessa. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione o al versamento della quota annua d'iscrizione. È comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso del quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### *Articolo 4*

Sono Soci dell'Associazione quanti partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e coloro ai quali la qualifica viene concessa in via straordinaria. Possono accedere alle cariche sociali coloro che accettano lo statuto e partecipano alla vita dell'Associazione recando con continuità il proprio contributo. Non potranno rivestire la carica di Socio: persone giuridiche o enti comunque costituiti o denominati. I Soci si distinguono in: fondatori, ordinari (maggiorenni) ed aspiranti (minorenni). L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, tra di essi viene eletto uno dei membri del Collegio Sindacale nell'ipotesi previste nel successivo articolo diciannove. Soci ordinari sono tutti gli altri Soci. Tutti gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione. Se si è in regola con tale versamento, il Socio partecipa con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

#### *Articolo 5*

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### *Articolo 6*

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non hanno diritto ad alcun compenso. Tutte le cariche sociali hanno durata annuale. Non può rivestire cariche colui che ricopre, nel contempo, cariche partitiche o in altre associazioni.

#### *Articolo 7*

L'assemblea è la riunione collegiale dei Soci fondatori ed ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessarie per il proseguimento delle finalità associative. L'assemblea è convocata in via ordinaria e

in via straordinaria, quando il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un sesto degli associati fondatori ed ordinari i quali devono indicare l'argomento della riunione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, deve essere affisso della sede e spedito a mezzo di lettera o consegnato a mano al Socio almeno tre giorni prima dell'adunanza.

#### *Articolo 8*

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e conto consuntivo. L'assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno un sesto dei Soci o due quinti dei componenti del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente deve convocare l'assemblea nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della richiesta.

#### *Articolo 9*

L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sui seguenti punti: trasferimento di sede, modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e scioglimento dell'Associazione. L'assemblea straordinaria deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due sesti dei Soci aventi diritto a voto.

#### *Articolo 10*

L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### *Articolo 11*

Le assemblee sono presiedute da Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, o da altro Socio eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina altresì un Segretario. Il Segretario redige un verbale dell'assemblea che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario, viene trascritto nell'apposito libro sociale, letto a fine assemblea.

#### *Articolo 12*

Ogni Socio potrà intervenire in Assemblea se in regola con i pagamenti sociali. All'assemblea, se invitati, possono assistere, ma non partecipare i Soci non aventi diritto al voto.

#### *Articolo 13*

Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'assemblea con scrutinio segreto, si compone di nove membri ed attua le deliberazioni dell'Associazione. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno tre membri e con voto di maggioranza del consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica un anno. Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'assemblea.

#### *Articolo 14*

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce, sino alla nomina del nuovo Presidente.

#### *Articolo 15*

Le domande di ammissione a Socio dell'Associazione devono essere inoltrate al Presidente dell'Associazione e su di esse deciderà il Consiglio d'Amministrazione.

#### *Articolo 16*

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### *Articolo 17*

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione: il libro dei Soci, il libro dei Verbali delle Assemblee, il libro dei Verbali del Consiglio d'Amministrazione, il libro Contabile, il libro del Collegio Sindacale. I libri sociali, rilegati con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente ed il Segretario.

#### *Articolo 18*

Si provvederà alla costituzione del Collegio Sindacale qualora l'Associazione raggiunga il numero minimo di trenta Soci.

#### *Articolo 19*

Per tutti i casi non previsti dallo statuto, troveranno applicazione le norme del codice civile.